

Vademecum Canone Unico

# COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - C.F. 00368570271  
Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) - E-mail: [tributi@comune.mira.ve.it](mailto:tributi@comune.mira.ve.it)

**SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE  
SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**



**Servizio di riscossione ordinaria e coattiva  
canone unico patrimoniale e pubbliche  
affissioni affidato al concessionario ABACO SpA  
di Padova per il periodo 2022 – 2028**



## Cos'è il Canone Unico Patrimoniale ?

Il **Canone Unico Patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto con la Legge n. 160/2019, è un importo dovuto al Comune che rilascia la concessione o l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria o per l'occupazione di suolo pubblico. Sostituisce, dal 1° gennaio 2021, l'imposta/canone sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa/canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche.



## Cosa si deve fare ?

Prima di effettuare un'**esposizione pubblicitaria**, è necessario richiedere un'**autorizzazione** al Comune e versare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nell'autorizzazione stessa.

Per particolari esposizioni pubblicitarie temporanee (ad. esempio locandine interno negozio, distribuzione di volantini, pubblicità su veicoli, ecc.) come indicate nel Regolamento Comunale, non necessita richiedere l'autorizzazione, essendo sufficiente una comunicazione/dichiarazione preventiva da inviare all'indirizzo [mira.pubblicita@abacospa.it](mailto:mira.pubblicita@abacospa.it) che farà il conteggio del canone per il pagamento. Per **occupare suolo**, aree o spazi pubblici, è necessario richiedere prima **una concessione** al Comune e pagare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nella concessione o autorizzazione stessa.

## Come si richiede l'autorizzazione o la concessione?

Le modalità per richiedere l'autorizzazione preventiva sono indicate nel Regolamento Comunale (disponibile nel sito istituzionale dell'Ente e nel sito Abaco S.p.A.: [www.abacospa.it](http://www.abacospa.it) Modulistica -> REGOLAMENTI). In genere, comunque, si deve presentare una richiesta completa di tutti i dati e riferimenti anagrafici/societari nonché delle caratteristiche (durata, dimensioni, tipologia, scopo, ecc.) dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria che si intende realizzare.

L'istanza deve essere munita di marca da bollo e di tutti gli allegati e le dichiarazioni o certificazioni previste dal Regolamento Comunale. È consigliabile consultare il sito istituzionale dell'Ente anche per l'eventuale modulistica.

## Perché si deve pagare ?

### Qual è il presupposto del canone per le occupazioni di suolo?

Il presupposto è costituito dall'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico autorizzata o concessa dall'Ente. L'occupazione è abusiva se realizzata senza la preventiva concessione dell'Ente o difforme da quanto concesso.

### Qual è il presupposto del canone per le esposizioni pubblicitarie?

Il presupposto è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. La diffusione di messaggi pubblicitari è abusiva se realizzata senza la preventiva autorizzazione dell'Ente o difforme da quanto autorizzato.



## Durata

### **Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in annuali e giornaliere:**

- le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, **sono annuali**;
- le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni sono **giornaliere**.

### **Le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali e giornaliere:**

- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione superiori a 90 giorni sono considerate **annuali**;
- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione non superiori a 90 giorni sono considerate **giornaliere**.

## **Come si calcola il Canone Unico ?**

---

### **Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune**

Le tariffe variano in base alla durata, alla zona di occupazione o esposizione nonché in base ad altri parametri sempre riportati nel Regolamento Comunale e, comunque, i criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato;
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliere;
- tipologia e finalità delle occupazioni.

**Le immagini che seguono sono esposte esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo. Qualora sorgessero dei dubbi si consiglia di contattare il concessionario.**

### Come si calcola la superficie tassabile?

Per la diffusione di **messaggi pubblicitari** il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.



Non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per le **occupazioni si suolo**, il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.



Esempio di calcolo delle misure: l'importo del canone viene calcolato sulla dimensione del mezzo pubblicitario. Nel caso in esame, occorre prendere la misura del pannello giallo, e non della sola scritta pubblicitaria.



Esempio di calcolo delle misure: l'importo del canone viene calcolato sul mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi. Nel caso in esame, occorre prendere la misura del pannello nero una sola volta, anche se nel suo interno sono presenti più marchi o messaggi pubblicitari.



**Esempi di tipologie mezzi pubblicitari:**



Pannello luminoso costituito da diodi luminosi nel quale il messaggio pubblicitario scorre (generalmente da destra a sinistra). Per il calcolo del canone si applica la tariffa prevista per i pannelli luminosi calcolata sulla minima figura piana.

Totem (opaco, luminoso o illuminato) con sviluppo verticale, privo di sostegni esterni (ad esempio pali). Il canone si calcola sull'intera superficie, esclusa l'eventuale cornice.



Cartello consistente in un pannello di materiale vario (legno, alluminio, ferro, etc.). Il canone si calcola sull'intera superficie, esclusa l'eventuale cornice.



Scritte su tenda parasole.

Nel caso in cui il messaggio sia apposto sulla parte superiore della tenda, la superficie imponibile è ottenuta moltiplicando base per altezza dello stesso. La tenda funge da mero supporto, avendo altra funzione oltre a quella di ospitare la pubblicità, motivo per il quale non va misurata interamente.



Nel caso in cui la scritta sia apposta sulla frangia, la superficie imponibile si ottiene moltiplicando la lunghezza per l'altezza della stessa.



**Esempio di avvisi su vetrina:** esenzione se di dimensione inferiore al mezzo metro quadrato, per ciascuna vetrina o ingresso (escluse insegne di esercizio). Se però la somma dei mezzi pubblicitari su vetrina supera il mezzo metro quadrato, gli stessi sono soggetti a canone. Esempio di avvisi su vetrina:



Esempio di pubblicità su treppiedi: se viene occupato il suolo pubblico è necessario richiedere l'apposita autorizzazione per occupazione. Anche la pubblicità su treppiede è soggetta al canone



Esempio di pubblicità su autoveicolo: il canone si applica ad eccezione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo i quali sono esenti.

**Esempi di tipologie occupazioni suolo pubblico:**

Dehors/gazebo può essere con struttura fissa (permanente) o temporanea. La superficie imponibile si ottiene moltiplicando la lunghezza per la larghezza del Dehors/gazebo.



Nel caso di occupazione con tavolini e sedie la superficie imponibile si ottiene moltiplicando la lunghezza per la larghezza dello spazio occupato.



Fioriera permanente/temporanea che può insistere sulla medesima area di riferimento (foto a sinistra) il canone si calcola moltiplicando la lunghezza per la larghezza di ciascuna fioriera. Oppure moltiplicando la larghezza della fioriera per la lunghezza di tutte le fioriere connesse (foto a destra)



### **Chi effettua il conteggio di quanto dovuto e quando pagare?**

Il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della autorizzazione o della concessione. Il provvedimento di autorizzazione o concessione riporta il canone dovuto per la prima annualità. Per le annualità successive, l'utente dovrà autonomamente provvedere al pagamento. Il concessionario, tuttavia, in anticipo rispetto alle scadenze, trasmette via pec o via posta un avviso con cui si ricorda la scadenza di pagamento.



### Entro quando pagare?

Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. **Per la pubblicità annuale dichiarabile, è possibile comunicare entro il termine di pagamento dell'anno in corso, l'avvenuta rimozione dell'esposizione al 31/12 dell'anno precedente.** Per tutte le altre fattispecie il versamento relativo alla prima annualità



deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno.** Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti aventi

scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Qualora l'importo dovesse essere superiore ad € 250,00, è consentita la possibilità di pagare il canone in due rate di uguale importo da versare prima dell'inizio dell'occupazione e al termine dell'occupazione stessa.

### Chi deve pagare?

Per la diffusione di **messaggi pubblicitari**, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Il canone per l'**occupazione** è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.



## Le sanzioni

---

L'omesso versamento del canone alle scadenze comporta l'applicazione di una **sanzione** amministrativa pecuniaria pari al **30%** dell'importo dovuto a titolo di canone. L'omesso versamento comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione di indennità e sanzioni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione sopra citata è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione al periodo precedente è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ad esempio per 1 giorno di ritardo si applicherà la sanzione del 1%, per 2 giorni del 2% e così via sino al 15° giorno in cui si applicherà il 15%. Stessa percentuale che si applicherà ai ritardi che vanno dal 16° giorno sino al 90° giorno.

Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti abilitati, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

#### **a) Un'indennità del 10% in aumento del canone dovuto.**

L'indennità è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del **10%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

#### **b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone aumentato dell'indennità;**

#### **c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.**

# Riduzioni ed Esenzioni

---

## Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- e) Per le occupazioni giornaliere effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni e venditori ambulanti, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;
- f) Per le occupazioni giornaliere realizzate da attività commerciali e pubblici esercizi, è prevista una riduzione del 50%;
- g) Per le occupazioni giornaliere realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, è prevista una riduzione del 75%;
- h) Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- i) Per le occupazioni giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- j) Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- k) Per le occupazioni giornaliere aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- l) Per le occupazioni giornaliere di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
- m) Per le occupazioni giornaliere effettuate in un'unica giornata e di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 30%

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

## Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui



- all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
  - h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
  - i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
  - j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
  - k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 12 ore;
  - n) il canone non è dovuto per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.
  - o) il canone non è inoltre applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili;
  - p) le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
  - q) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
  - r) le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi escluse le occupazioni effettuate dalle società erogatrici dei servizi stessi;
  - s) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 2 ore;
  - t) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - u) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - v) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
  - w) le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo,



ricreativo, scolastico o del tempo libero, alle quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, conceda il patrocinio;

- x) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni sportive o iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 16 metri quadrati;
  - y) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché strumentali al raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico, purché di durata non superiore a 15 ore;
  - z) le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti (quali ad esempio nel caso di raccolta rifiuti "porta a porta" la collocazione su suolo pubblico di cassonetti per la raccolta di rifiuti solamente a condizione che, accertato dai competenti uffici comunali, non sia possibile individuare appositi spazi all'interno delle aree private), purché regolarmente autorizzate ai sensi del presente regolamento;
  - aa) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati. L'obbligo della richiesta e del rilascio di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
  - bb) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - cc) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - dd) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - ee) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - ff) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - gg) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - hh) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  - ii) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - jj) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione di



suolo pubblico sia esente da canone.

**Alcuni esempi di fattispecie esenti:**



Le occupazioni per le tende solari o simili fisse o retrattili.

Le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello.



Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel caso di più insegne d'esercizio esposte presso la stessa sede, va misurata ogni singola insegna con arrotondamento finale e poi si sommano le varie superfici. Alcuni esempi:



Esempio di avviso al pubblico (orari, numero di telefono, indirizzo internet) esposto su vetrina.

Sono considerati avvisi al pubblico anche le informazioni sulle modalità di pagamento (ed es. bancomat, carte di credito). Esente fino a mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Se però la somma degli avvisi al pubblico su vetrina supera il mezzo metro quadrato, gli stessi sono soggetti a canone.





## Alcuni esempi: ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE PUBBLICITARIE e AFFISSIONE MANIFESTI

---

### a) Cosa si deve fare per esporre delle locandine?

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea. Per poterla effettuare bisogna portare le locandine al recapito presente nel territorio comunale e farle timbrare. Prima del ritiro, dunque, sarà necessario inviare una dichiarazione di esposizione ad Abaco che in risposta alla mail invierà il modello PagoPA da utilizzare per il versamento del canone direttamente dallo smartphone o presso il nostro incaricato locale. Prima dell'esposizione, le locandine vengono riconsegnate timbrate, presentando la ricevuta del versamento effettuato, con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

### b) Dove si possono esporre le locandine?

Le locandine possono essere esposte **solo all'interno** di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere, previa autorizzazione del proprietario. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi (ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc.) è soggetta a sanzione.

### c) Le locandine vanno sempre timbrate?

Sì. Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione ed il pagamento. **Le locandine esenti dal pagamento del canone devono essere comunque dichiarate** al Concessionario e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione.

### d) Chi deve fare il pagamento?

Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

## Il servizio affissioni

Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa per foglio e giorno di esposizione.

Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

### Riduzione del canone affissioni

La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.



### Esenzioni dal canone affissioni

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti posti in essere dai soggetti di cui all'art.1 della L.R. Veneto n.34/2014.

### Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.



11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Esempio di impianto affissionale avente natura istituzionale  
Stendardo bifacciale mt. 2 x 1,4



Esempio di impianto affissionale avente natura commerciale  
Stendardo bifacciale mt. 1,4 x 2

Esempio di impianto affissionale avente natura commerciale  
Poster bifacciale mt. 6 x 3





**DOVE E A CHI RIVOLGERSI:****AGENZIA ABACO per timbratura delle locandine, consegna manifesti, assistenza ai contribuenti**

*Agenzia Abaco di Dolo, Via Giuseppe Mazzini, 122/A - 30031 Dolo (VE),  
Tel. 041/413658*



*Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00.*

**RECAPITO ABACO per timbratura delle locandine, consegna manifesti**

*Recapito Abaco nel Comune di Mira, c/o Ricevitoria – Tabacchi di Lico  
Edmond, Via Borromini, 23 – 30034 Mira (VE),*

*Tel. 041/421107 – mail: [licoedmond@yahoo.it](mailto:licoedmond@yahoo.it)*



*Orari di apertura.*

**ALTRI RIFERIMENTI UTILI**

*Per Esposizioni Pubblicitarie annuali e temporanee (comprese locandine e  
volantinaggio): [mira.pubblicita@abacospa.it](mailto:mira.pubblicita@abacospa.it)*



*Per Occupazioni Suolo Pubblico annuali e temporanee: [mira.osap@abacospa.it](mailto:mira.osap@abacospa.it)*



*Per Prenotazione Spazi Pubbliche Affissioni: [mira.affissioni@abacospa.it](mailto:mira.affissioni@abacospa.it)*